

Repubblica Italiana

COMUNE DI SAGRADO - Provincia di Gorizia

N. Rep. com.le 1166

**CENTRALE DI COMMITENZA "CITTA' MANDAMENTO" – ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE
ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE PRESSO IL COMUNE DI SAGRADO.**

Cig derivato lotto 1 (UDA) 56946562CB

Cig derivato lotto 2 (illuminazione pubblica) 56946952FA

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** del mese di **aprile**, a Sagrado,
nella sede comunale,

AVANTI A ME

dott.ssa Ivana Bianchi, Segretario Comunale del Comune di Sagrado,
autorizzata a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta
di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge

SONO COMPARI

da una parte:

1) geom. Sonia Boscarol, nata a Monfalcone (GO) il 15/01/1966, Titolare
di P.O. dell'Area Servizi Tecnici del **COMUNE DI SAGRADO**, con sede in
via Dante Alighieri n. 19, c.f. 80002010314, la quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, che nel
contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

2) sig. Italo Bonomi, nato a san Mauro di Saline (VR) il 13/05/1958, c.f.
BNMTLI58E13H712A, il quale interviene in questo atto, in qualità di legale

rappresentante della ditta **A.G.S.M. Energia S.p.A.**, Codice Fiscale, P. IVA 02968430237, con sede legale a Verona cap. 37133, Lungadige Galtarossa n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Verona, Repertorio Economico Amministrativo al n. 298474, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Ditta che rappresenta, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con determinazione n. 1687 dd. 28.10.2013 si approvava l'indizione di una procedura aperta per l'appalto per la fornitura di energia elettrica alle utenze di competenza dei Comuni di Monfalcone, di Doberdò del Lago – Doberdob, di Ronchi dei Legionari e di Sagrado, per il periodo biennale dalla data di stipula del contratto, che verrà effettuata da ogni singolo Comune per la propria parte. Sarà facoltà degli Enti chiedere una proroga tecnica per le operazioni di rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi.

Sarà inoltre facoltà degli enti valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d'appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata una sentenza favorevole all'istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara (Consiglio Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580);

- che, con determinazione dirigenziale n. 2275 dd. 19.12.2013, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all'Appaltatore A.G.S.M. Energia S.p.A., con sede a Verona in via Lungadige Galtarossa n. 8, per l'importo di € 2.194.930,73 complessivi, di cui la quota a carico del Comune di Sagrado ammonta a € 114.963,07 IVA esclusa, come da offerta economica, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare pur non essendo allegata al presente atto;
- che, con la medesima determinazione n. 2275 dd. 19.12.2013, si approvavano i verbali di gara e si impegnava la relativa spesa a favore dell'appaltatore per quanto attiene il Comune Capofila;
- che con la determina n. 79 del 31/03/2014 il Comune di Sagrado prendeva atto dell'affidamento ed impegnava la relativa spesa;
- vista la nota della Prefettura di Verona dd. 13.01.2014, nella quale si certifica che la Società A.G.S.M. Energia S.p.A. è partecipata dal Comune di Verona e pertanto appartiene alla categoria dei soggetti di cui all'art. 83, c.1, del D.Lgs. n. 159/2011, per i quali non è richiesta la documentazione antimafia, così come indicato all'art. 83, c. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 1 - OGGETTO

Fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche in bassa tensione di competenza dell'Amministrazione Comunale di Sagrado.

ART. 2 - DURATA

Il contratto ha **durata biennale** dalla data di stipula del contratto, che verrà effettuata da ogni singolo Comune per la propria parte. Sarà facoltà degli Enti chiedere una proroga tecnica per le operazioni di

rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi.

Sarà inoltre facoltà degli enti valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d'appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata una sentenza favorevole all'istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara (Consiglio Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580).

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

La fornitura include tutte le attività previste dal capitolato di gara e si svolgerà in base alle modalità e agli obblighi stabiliti dal capitolato speciale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare pur non essendo allegato.

ART. 4 - PREZZO

Il prezzo per l'espletamento della fornitura è quello derivante dall'offerta economica presentata, per l'importo netto pari ad **€ 114.963,07** (centoquattordicimilanovecentosessantatre/07) + IVA di legge. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Impresa aggiudicataria emetterà le fatture a ciascun Comune aderente al presente accordo, sulla base della misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla

base della comunicazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall'Amministrazione di competenza.

A tal riguardo l'Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data di stipula del contratto, l'indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumi.

In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore o dell'Amministrazione, l'Impresa aggiudicataria emetterà la fattura ad ogni singola Amministrazione Comunale sulla base dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore.

I prezzi unitari per ogni fascia oraria F1 F2 F3 e per ogni mese saranno determinati applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Il prezzo effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell'inizio della fornitura.

Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip "Energia Elettrica 10 / Lotto 4 - Lettera d) Altre utenze in bassa tensione" e seguenti ed Illuminazione Pubblica.

Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore

sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all'ultima fornitura. Lo sconto sarà quindi applicato anche alle perdite di rete e sarà riferito al prezzo calcolato come sopra.

Il corrispettivo delle bollette dovuto all'Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva.

L'Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto ciascuna Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

La fatturazione periodica potrà, in accordo con ciascuna singola Amministrazione Comunale, essere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri della fornitura, in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.i.

In particolare, ogni fattura dovrà contenere mittente, data e nr., oggetto e periodo di fornitura, importo totale. In allegato dovrà essere fornito un dettaglio relativo ad ogni specifico punto di prelievo, luogo della fornitura, indirizzo matricola contatore, consumo, importi dettagliati, POD. L'Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta di ciascuna singola

Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, di inviare le bollette anche in formato elettronico, nel formato pdf ed in eventuali altri formati elettronici, previsti e riconosciuti dalla vigente normativa, alla casella di posta certificata. Gli indirizzi PEC saranno comunicati con la richiesta sopra indicata.

I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l'ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il "prezzo E" e lo sconto, oltre alle varie voci di costo "passanti" e regolate.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario IT11Y0503411750150000, presso il Banco Popolare Soc. Cooperativa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 6 - PENALITA'

L'applicazione delle penali non esclude il diritto di ogni singola Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (via PEC e/o Racc. A/R), alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue

controdeduzioni (via PEC e/o Racc. A/R), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, notificata in forma scritta al Fornitore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il singolo Comune si riserva di applicare le seguenti penali, salvo risarcimento del danno ulteriore:

per ritardo rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi, previsto per l'inoltro al Distributore della richiesta di attivazione o di chiusura della fornitura:

> € 300,00 (Euro trecento/00) al giorno per i primi 2 (due) giorni lavorativi di ritardo;

> € 1.000,00 (Euro mille/00) al giorno dal 3° (terzo) giorno lavorativo di ritardo e sino al massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, con l'obbligo di risarcire i singoli Comuni, aderenti alla presente gara, dell'eventuale maggior danno e del surplus di energia erogata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con il Comune e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di € 0,05 (zero virgola zero cinque Euro) per ogni kW/h per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

altre ipotesi di inadeguata esecuzione della fornitura o di una delle prestazioni dedotte in contratto:

> da un minimo di € 300,00 (Euro trecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento, con l'obbligo di risarcire il Comune dell'eventuale

maggior danno e del surplus di energia erogata.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il contratto.

L'addebito di eventuali penali non esonera l'impresa aggiudicataria dall'adempimento degli obblighi di cui si è resa inadempiente.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento, saranno comunicate all'Impresa aggiudicataria con raccomandata A/R e/o PEC.

L'importo della penale verrà trattenuto in primis sulle fatture ancora da liquidare ed eventualmente dal deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere reintegrato entro 15 (quindici) giorni come specificato nell'art.9. Il difetto di ricostituzione nei tempi stabiliti sarà considerato inadempienza contrattuale.

Le irregolarità e le inadempienze verranno previamente contestate per iscritto dall'Amministrazione (tramite posta elettronica), con l'imposizione di un termine all'Impresa, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per presentare eventuali giustificazioni.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si rinvia all'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

il deposito contro l'Appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali;

il fatto che taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;

4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);

5) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.

La risoluzione dà diritto, ad ogni singola Amministrazione, di affidare a Terzi l'esecuzione della fornitura in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quanto previsto nel contratto. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 11 D.P.R. 252/98 che si intende qui espressamente riportato.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall'eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.

In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del

predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento dell'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Gorizia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione la Ditta ha provveduto nella misura del 5 % sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa intestata al Comune di Sagrado, per l'importo pari a € 5.748,16 (cinquemilasettecentoquarantotto/16) n. 22161 dd. 20/03/2014,

emessa dal Banco Popolare, Filiale di Verona.

ART.11 - NORMATIVA DEL SETTORE

Per quanto non specificamente previsto nel capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti, ed alla normativa di settore.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagrado, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 31/12/2013, rilevabile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Nella raccolta e trattenuta dei dati degli utenti, la ditta dovrà attenersi alle vigenti normative sulla "privacy", L. 196/2003.

ART. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

ART. 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via Lungadige Galtarossa n. 8 a Verona.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € 114.963,07 (centoquattordicimilanovecentosessantatre/07), IVA esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Per il Comune di Sagrado - Il titolare di P.O. – geom. Sonia Boscarol

Per la ditta A.G.S.M. Energia S.p.A. – il legale rappresentante – sig. Italo Bonomi

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, co. 3 del D.L. 179/2012.

In analogia con l'art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913, il presente atto è stato da me letto ai componenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

In applicazione analogica dell'art. 52-bis, co. 1, L. 89/1913, il presente atto è stato sottoscritto dai componenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2, D.Lgs. 82/2005. Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE – dott.ssa Ivana Bianchi

La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Per la A.G.S.M. Energia S.p.A. – il legale rappresentante – sig. Italo Bonomi

IL SEGRETARIO COMUNALE – dott.ssa Ivana Bianchi